



COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N°6 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA-TRIB UTI-COMMERCIO-P ERSONALE
--------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.). AVVIO PROCEDIMENTO DI NOMINA. AVVISO PUBBLICO.
---------	---

Oggi **ventuno 21-01-2019** del mese di **gennaio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 16:45, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Gennari Andrea	Sindaco	Presente
Cagalli Stefano	Vice Sindaco	Presente
Fazioni Monica	Assessore	Assente
Bianchi Alessandro	Assessore	Assente
Contarelli Luciana	Assessore	Presente

3	2
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Mazzocco Chiara.

Il Sig. Gennari Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesso le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.). AVVIO PROCEDIMENTO DI NOMINA. AVVISO PUBBLICO.
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20/12/2010, “Criteri generali per l'aggiornamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. Legge Brunetta)”, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di dare attuazione alla legge delega 4 marzo 2009 n. 15 ed al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recanti, rispettivamente, i principi guida e le disposizioni attuative della riforma finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29.12.2010, è stato integrato e modificato il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2 lett. a), 48 ed 89 del D. Lgs. n. 267/2000, in attuazione dei criteri generali dettati con D.C.C. n. 58 del 20 dicembre 2010, istituendo l'Organismo Indipendente di Valutazione in luogo del Nucleo di Valutazione;
- che, con provvedimento n. 71 del 06/04/2011, esecutivo, la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento di Disciplina dell'Attività dell'O.I.V. dell'Ente;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22.06.2011 si è proceduto, a seguito avviso pubblico prot. n. 4091/2011, alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Casaleone, costituito in forma collegiale con 2 membri esterni ed il Segretario Comunale in qualità di Presidente dell'Organismo;

Atteso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 30 dicembre 2013, preso atto delle divergenze di previsione circa la durata dell'Organismo Indipendente di Valutazione nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (ex art. 38 comma 5), e nel provvedimento di nomina, si è proceduto all'adeguamento del Regolamento di istituzione dell'O.I.V., stabilendo la durata in anni 3, salvo dimissioni, revoca per violazione dei doveri professionali o cessazione anticipata per intervenute modifiche sull'assetto strutturale ed organizzativo dell'Organismo tali da richiedere una revisione del procedimento di nomina;

Richiamate le esigenze di contenimento della spesa espresse con il provvedimento n. 200/2013 e ritenuta opportuna l'opzione per un O.I.V. monocratico, data anche la dimensione organizzativa dell'Ente;

Considerato che con il richiamato provvedimento deliberativo, si è proceduto altresì ad armonizzare il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nella parte in cui disciplina l'O.I.V. e la valutazione delle performance dei Responsabili di Settore con il Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, approvato con D.G.C. n. 71 del 06.04.2011;

Richiamata la legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare:

- art. 7 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", che demanda al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi in vari ambiti tra cui la materia di cui al comma 1 lett. d)
- d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della

prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;

- art. 17 "Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", comma 1 lettere h) ed r), che prevede tra i criteri guida della riforma del lavoro pubblico:

h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, - A.R.A.N.

- omis-sione di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni,;

- r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

Visti i decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 74 "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124", e n. 75 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b) e c) ed e) e 17, comma 1 lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicati in G.U. Serie Generale n. 130 del 07/06/2017;

Dato atto che ai sensi dell'art. 18 "Disposizioni transitorie e finali", comma 2, del D. Lgs. n. 74/2017 le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal decreto 74, entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017 n. 130 - 130 – (termine ordinatorio) e che nelle more del predetto adeguamento, applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto; mentre, decorso il termine fissato per l'adeguamento, si applicano le disposizioni previste nel decreto 74/2017 fino all'emanazione della disciplina regionale e locale, secondo un principio di "cedevolezza" della disciplina statale rispetto alla eventuale disciplina regionale e locale, come già previsto con riferimento all'entrata in vigore del Decreto legislativo 150/2009;

Visti, con specifico riferimento alle disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 74/2017:

- l'art. 16 "Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale" relativamente al Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance", comma 2 del D. Lgs. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, per la parte non abrogata: "2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo

da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.";

- l'art. 31 "Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale" relativamente al Titolo III "Merito e premi" del D. Lgs. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, per la parte non abrogata: "1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.";

- l'art. 74 "Ambito di applicazione" che individua le medesime disposizioni tra le norme di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione e principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/01/2018, ad oggetto "Decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 74 e n. 75. Adozione criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi - art. 42 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000";

Riconosciuta nell'attività di definizione del sistema della performance, organizzativa ed individuale, e dei meccanismi di incentivazione e promozione del merito un'attività/funzione sempre più connotata da profili specialistici, con un crescente livello di approfondimento, di sviluppo di competenze e di esperienze mirate negli ambiti settoriali di riferimento;

Atteso che con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016 n. 105 è stato adottato un Regolamento di riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni con trasferimento delle medesime al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1 comma 3 del decreto che prevede che, nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del regolamento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto ossia mediante protocolli di collaborazione definiti d'intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e il Dipartimento della funzione pubblica, nonché dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009";

Atteso che i soggetti che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii., intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche sono:

- a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
- b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14;
- c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione;
- d) i dirigenti di ciascuna amministrazione;

Visto in particolare l'art. 14 "Organismo indipendente di valutazione delle performance" del D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. che prevede:

"1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del

citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo;

2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

[3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. – comma abrogato dal D.P.R.105/2016]

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti pre-disposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19, del decreto legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.

4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

[5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. – comma abrogato dal D.P.R.105/2016]

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

[7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13. – comma abrogato dal D.P.R.105/2016]

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.”;

Visto altresì l'art. 14bis “Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV” del D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. che prevede:

“1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014.

2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.

3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.”;

Dato atto che l'art. 14 “Organismo indipendente di valutazione delle performance” e 14bis “Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV” del D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii., per espresso previsione dell'articolo 16 del medesimo decreto, non sono norme vincolanti per gli enti locali ma in ogni caso finalizzate a garantire indipendenza e specializzazione al processo di misurazione e

valutazione delle performance dei dipendenti e delle organizzazioni pubbliche secondo standard riconoscibili ed uniformi;

Dato pertanto atto che la declinazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii., che disciplina, in dettaglio, caratteristiche e funzioni dell'Organismo è, pertanto, rimessa all'autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione territoriale;

Visti in merito altresì alcuni orientamenti giurisprudenziali – ex multis Sez. reg.le di controllo Basilicata, Delib. n. 96/2011 – espressi nei seguenti termini:

“il mancato rinvio operato dall'art. 16 non sia, di per sé, argomento decisivo rispetto al quesito se sussista l'obbligo dell'ente locale di adeguare l'ordinamento interno prevedendo la costituzione di un Organismo di valutazione indipendente strutturato secondo le prescrizioni di cui all'art. 16 del Decreto “Brunetta”.....Piuttosto deve riconoscersi che l'aver lasciato fuori l'art. 14 dalle disposizioni di diretta applicazione per gli Enti locali “senz'altro esclude che gli OO.II.VV. rappresentino, per questi Enti, la soluzione organizzativa obbligata”;

Precisato che non è tuttavia sufficiente che l'Ente si adegui formalmente alle prescrizioni di legge, ma è altresì necessario che valuti l'idoneità del suo sistema di misurazione e valutazione del personale, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo dell'adeguatezza professionale dei suoi componenti, sia per il necessario raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, con il compito di assicurare le condizioni necessarie per la corretta attuazione del ciclo di gestione della performance;

Atteso che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/01/2018, ad oggetto "Decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 74 e n. 75. Adozione criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi - art. 42 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000" si è disposta la conferma della composizione monocratica dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), procedendo alla sua nomina secondo le indicazioni vigenti e salvo diverse disposizioni del Dipartimento della funzione pubblica, ad oggi non emanate;

Dato atto che di recente la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato l'avviso di selezione del componente dell'O.I.V. in forma monocratica;

Atteso che con la circolare n. 3550 del 19 gennaio 2017, il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito chiarimenti in ordine alle procedure di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica del 2 dicembre 2016, recante “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance” a norma dell'art. 6, commi 3 e 4, d.P.R. n. 105/2016, dichiarando conclusa la fase transitoria di cui alla circolare n. 37249 del 14 luglio 2016 per la nomina degli OIV, pertanto, a decorrere dalla medesima data:

1. le amministrazioni non devono più richiedere alla Funzione pubblica il parere preventivo per la nomina dei membri degli OIV ex art. 14, c. 3, del D. Lgs. n. 150/2009, in quanto, dal 2017, l'iscrizione all'interno dell'elenco nazionale assicura il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente per ricoprire tale ruolo;

2. si determina un doppio binario a seconda della tipologia di PP.AA.:

- per le amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo, l'iscrizione nell'elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV mediante pubblicazione degli avvisi di selezione e dei relativi esiti sul Portale della performance ex art. 7, c. 5 del DM;
- le amministrazioni locali valutano, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito all'iscrizione nell'elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV, secondo il sistema di cui al D. Lgs. n. 150/2009, aderendo

conseguentemente alla disciplina del d.P.R. n. 105/2016 e del DPCM 2 dicembre 2016 ovvero se mantenere i precedenti Nuclei di valutazione nominati secondo criteri autonomamente approvati nel rispetto dei sistemi di valutazione e misurazione della performance; in tal caso, l'iscrizione all'elenco nazionale non rappresenta un requisito vincolante e può non essere richiesta dagli ee.ll.;

Visto l'art. 7 "Nomina e durata dell'Organismo indipendente di valutazione", comma 6, del D.M. 02.12.2016, che prevede che

l'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:

- a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;
- b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni.

Richiamato infine il C.c.n.l. Comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, in particolare, le disposizioni che incidono sul Sistema delle performance, individuando tra gli attori del Sistema i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa ed i componenti della delegazione di parte datoriale, in quanto tra gli oggetti della contrattazione collettiva integrativa

l'art. 4, comma 3, del predetto C.c.n.l. individua:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
 - b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
 - j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
 - v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- materie che, unitamente agli artt. 68, 69 e 70 del C.c.n.l. identificano ambiti di intervento dei soggetti preposti alla valutazione in quanto inerenti il sistema delle performance, organizzativa ed individuale;

Ritenuto di avviare dunque il procedimento di nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica, prevedendo l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance, in linea con i prevalenti indirizzi statali in materia e secondo i principi di autonomia organizzativa di esercizio delle funzioni di competenza del Comune, di efficacia, efficienza ed economicità amministrativa;

Visto lo Statuto Comunale;

Rilevata la competenza della Giunta Comunale a disporre in merito alle materie dell'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo il combinato disposto dell'art. 42 comma 2 lett. a) e 48 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica del Segretario Comunale e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di avviare dunque il procedimento di nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica, prevedendo l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance, in linea con i prevalenti indirizzi

statali in materia e secondo i principi di autonomia organizzativa di esercizio delle funzioni di competenza del Comune, di efficacia, efficienza ed economicità amministrativa;

3. Di approvare per l'effetto lo schema di avviso pubblico allegato al presente provvedimento, con schema di domanda;

4. Di dare atto che la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e, nella fattispecie, dal Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza legale dell'Ente e di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

5. Di specificare che la durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica, fatte salve le ipotesi di decadenza o di cancellazione dall'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo, nonché di revoca motivata;

6. Di dare atto che la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di supporto alle funzioni dell'O.I.V. è l'Ufficio del Segretario Generale, coadiuvato dal personale dei Settori Affari Generali-Segreteria e Personale;

7. Di individuare Responsabile del procedimento di cui trattasi il Segretario Generale, dott.ssa Chiara Mazzocco;

8. Di precisare che la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione deve avvenire nei limiti delle risorse destinate nel tempo ai componenti esterni del Nucleo di valutazione / O.i.v. - € 500,00 a componente-, da stanziare nel redigendo bilancio di previsione 2019-2021;

9. Di informare del presente provvedimento le organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto "Funzioni Locali" e le rappresentanze sindacali unitarie (R.s.u.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 "Informazione" C.c.n.l. Comparto "Funzioni Locali" 21 maggio 2018;

10. Di dare atto che l'avviso in approvazione sarà inserito nella Banca dati degli avvisi di selezione comparativa delle amministrazioni per la costituzione degli OIV, presente nel Portale delle Performance quale sezione del Portale del Dipartimento della Funzione Pubblica;

11. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente- sotto-sezione di 1° livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione", "Organismi indipendenti di valutazione, Nuclei di valutazione od altri organismi con funzioni analoghe", secondo quanto previsto dalla deliberazione A.N.AC. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

12. Di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ss.mm.ii..

Su proposta del Sindaco-Presidente

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134 - comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
Ritenuta l'urgenza di avviare le procedure di nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Casaleone;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per i motivi esposti ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.). AVVIO PROCEDIMENTO DI NOMINA. AVVISO PUBBLICO.
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Gennari Andrea

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Mazzocco Chiara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.). AVVIO
PROCEDIMENTO DI NOMINA. AVVISO PUBBLICO.**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-01-19

Il Responsabile del servizio
F.to Mazzocco Chiara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.). AVVIO
PROCEDIMENTO DI NOMINA. AVVISO PUBBLICO.**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-01-19

Il Responsabile del servizio
F.to Farinazzo Roberta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 del 21-01-2019

**Oggetto: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.).
AVVIO PROCEDIMENTO DI NOMINA. AVVISO PUBBLICO.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 108.

COMUNE DI CASALEONE li
25-01-2019

L' INCARICATO

Bonfante Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 del 21-01-2019

**Oggetto: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.).
AVVIO PROCEDIMENTO DI NOMINA. AVVISO PUBBLICO.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CASALEONE li
25-01-2019

L'INCARICATO

Bonfante Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa